



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

NEWSLETTER ANDEC INFORMA

26 febbraio 2019

1. RADIO DIGITALE

Lo scorso 6 febbraio ha avuto luogo a Milano la riunione operativa convocata da ANDEC per fare il punto sulla normativa in materia di Radio Digitale. La riunione ha preso le mosse dall'esame delle implicazioni della norma inserita nell'ambito della Legge di Bilancio 2018 secondo la quale ***“Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale”.***

Per tutto il corso dell'anno 2018 ANDEC si è impegnata in ogni modo per eliminare o almeno attenuare l'impatto potenzialmente devastante che una norma del genere, nella sua assoluta genericità, riveste per molte aziende associate, ma non è stato possibile ottenere gli auspicati interventi correttivi. Nel corso della riunione del giorno 6 si è quindi discusso sui prossimi passi da compiere sia di tipo istituzionale che di sensibilizzazione pubblica. Come primo passo, è stato deciso di intervenire con una nota ufficiale sul Ministero dello Sviluppo Economico, facendo leva sulla recentissima pubblicazione della Direttiva europea 2018/1972.

La lettera, condivisa e firmata anche dalle Associazioni del dettaglio specializzato di elettronica AIRES e ANCRA, è stata inviata al MISE e ad AGCOM. La stessa lettera è stata resa nota ad altre Organizzazioni imprenditoriali interessate.

Sono in corso contatti in sede istituzionale a sostegno di queste richieste, che hanno avuto eco anche su testate specializzate.

2. CONCORRENZA E DISTRIBUZIONE SELETTIVA

La Commissione UE il 4 febbraio u.s. ha avviato l'attesa **consultazione pubblica in materia di accordi verticali**

(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981/public-consultation_it) che si concluderà il 27 maggio p.v.

Tale consultazione è finalizzata a raccogliere tra gli stakeholders dati e opinioni sul funzionamento del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione (regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali e relative linee guida, già trasmessi con la precedente comunicazione) affinché quest'ultima possa stabilire se lasciar scadere il regolamento stesso, prorogarne la validità o modificarlo (congiuntamente alle linee guida). Nei giorni scorsi ANDEC ha partecipato ad un Tavolo di lavoro istituito nell'ambito del Sistema Confcommercio allo scopo di esaminare la normativa e valutarne le proposte di modifica, anche alla luce del questionario diramato dalla Commissione ai fini della consultazione pubblica.

In questa occasione, l'Associazione ha presentato le proprie valutazioni in merito al Regolamento in scadenza ed ha formulato proposte correttive che saranno prossimamente oggetto di formalizzazione all'attenzione dei competenti ufficio europei.

3. TITOLARI DI BRAND E LICENZIATARI

Nelle settimane scorse si è manifestata una problematica relativa alla qualificazione di "Fabbricante" ed ai relativi obblighi, che potrebbe avere un impatto negativo sull'attività d'impresa.

Ai sensi del Regolamento 675/2008 /UE la qualifica di "Fabbricante" di un prodotto spetta a "**una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio**"; la coeva Decisione 768/2008/UE contiene anch'essa la medesima definizione: "**3) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio**".

Tale definizione – che detto incidentalmente è identica a quella prevista per il settore ambientale Direttiva 2012/19/UE (RAEE) e in materia di sicurezza generale dei prodotti Direttiva 2001/95/CE - è conseguentemente riportata in tutte le direttive sulla conformità del di prodotto, che si ispirano necessariamente ed istituzionalmente a tale Regolamento.

La ratio della previsione è evidentemente quella di attribuire le responsabilità del “Fabbricante” a chi fa fabbricare il prodotto e lo commercializza, mettendoci così “la faccia” nei confronti dell’utente finale, evitando che le responsabilità per difetti, mancata conformità, sanzioni amministrative, documentazione inidonea vengano attribuite a qualche produttore remoto, magari residente in una località sperduta di un paese distante e difficilmente identificabile e raggiungibile, specie se opera attraverso una Trading Company.

Per questo motivo, ad esempio, la Guida alla Direttiva Giocattoli stabilisce quanto segue : “ *...If an EU based company has a toy manufactured in or outside the EU and sells it under the license brand (according to a license contract), the EU based company is still the manufacturer and has to mark his address on the toy. There is no obligation to print the address of the license-owner*”. Risulta che l’autorità di vigilanza preposta a tali prodotti si adegua correntemente a tale principio e, pertanto, il licenziatario, ai fini della qualificazione come “Fabbricante” è ritenuto rientrare nella categoria di chi appone il “proprio” marchio sul prodotto fatto fabbricare da terzi.

Per completare il quadro, va rilevato che ci sono grandi società della GDO Europea che hanno depositato e pubblicizzato marchi consolidati al solo ed esclusivo fine di concederli in licenza ad operatori affinché questi – che hanno la perizia, l’attrezzatura ed il personale necessario – si interfaccino col produttore asiatico incaricato di fabbricare apparecchi aventi determinate caratteristiche tecniche ed appongono quindi il marchio ad essi licenziato, presentandosi correttamente come “fabbricanti”, assumendosene tutte le conseguenti responsabilità .

Pertanto, se non si applicasse il principio per cui – ai fini di integrare la figura del “Fabbricante” – il licenziatario equivale o è equiparato al licenziante, **si aprirebbero scenari assolutamente incompatibili con il commercio intra UE e sicuramente pregiudizievoli per molti operatori economici europei, appartenenti a anche diversi livelli della filiera distributiva .**

La novità negativa richiamata in premessa è dovuta al fatto che **un’altra direzione del medesimo MISE**, sulla base di un’interpretazione decisamente discutibile della Direttiva 2014/53/UE art. 2.12., **ha deciso di NON riconoscere al licenziatario di un marchio che abbia fatto fabbricare un prodotto, il diritto di apporre il marchio stesso sul prodotto qualificandosi come “Fabbricante” .**

Su questo tema ANDEC si è attivata per arrivare in tempi brevi ad un chiarimento che elimini dubbi interpretativi e confermi gli orientamenti generali sopra illustrati.

4. NUOVO PNAF

Sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata pubblicata in data 7 febbraio 2019 la **Delibera n. 39/19/CONS – “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)”**.

La delibera aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre.

Nel dettaglio, il PNAF pianifica le frequenze per le seguenti reti digitali terrestri:

- 12 reti nazionali in banda UHF, di cui una decomponibile per macroaree e una integrata da frequenze della banda III-VHF;
- 1 rete locale di 1° livello in banda UHF con copertura non inferiore al 90% in ciascuna area tecnica (ad eccezione dell'area tecnica 3 in cui sono pianificate 2 reti locali di 1° livello e delle sub-aree tecniche 4a e 4b in cui sono pianificate ulteriori 3 reti locali di 1° livello);
- 1 o più reti locali di 2° livello in banda UHF senza vincolo di copertura nel bacino di riferimento, in ciascuna area tecnica.

Il testo della Delibera può essere chiesto alla Segreteria ANDEC.

5. CONVEGNI E SEMINARI

Segnaliamo alcuni eventi organizzati da AICE e dalla Direzione Commercio Estero di Confcommercio Milano e aperto alla partecipazione gratuita delle imprese nostre associate.

Giovedì 7 marzo ore 9,30: Seminario sul tema "Incassi e pagamenti in valuta: come una gestione del rischio di cambio può portare valore all'azienda"

Commercio estero e rapporti internazionali: due fattori che stimolano l'aumento delle transazioni in valuta straniera da parte delle aziende italiane. Muoversi sui mercati globali è un'opportunità di crescita imperdibile; tuttavia, operare con valute estere comporta rischi importanti da gestire in modo efficace ed efficiente.

L'incontro, organizzato in collaborazione con Ebury, ha l'obiettivo di fornire informazioni di mercato e suggerimenti pratici alle aziende interessate a minimizzare gli effetti non desiderati delle fluttuazioni valutarie attraverso una gestione efficace della problematica. Impostando un giusto approccio ed utilizzando gli strumenti finanziari di copertura più adatti, Ebury offre soluzioni semplici e personalizzate per evitare che la volatilità sui tassi di cambio abbia ripercussioni negative sul conto economico.

Mercoledì 13 marzo ore 9,00: Seminario sul tema "AEO: una certificazione per l'internazionalizzazione delle imprese"

In uno scenario internazionale che richiede competenza, velocità e affidabilità, le aziende che ottengono la certificazione AEO beneficiano di ridotti controlli presso tutte le dogane europee, nonché con le dogane di Stati Uniti, Cina, Giappone, Svizzera, con minori costi di gestione e una sensibile diminuzione dei rischi, acquisendo un maggiore appeal commerciale.

Il seminario ha l'obiettivo di illustrare i vantaggi diretti e indiretti connessi allo status di AEO, che è un marchio internazionale di qualità, nonché le modalità e i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

Martedì 19 marzo ore 9,15: Seminario sul tema "Il regolamento REACH: obblighi e scadenze per gli importatori di prodotti di consumo"

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation & Restriction of Chemicals) ha lo scopo di incrementare la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche.

Il REACH ha impatto anche sulle sostanze presenti negli articoli (ad esempio giocattoli, accessori, complementi d'arredo, prodotti tessili, prodotti elettrici/elettronici, ecc..).

Il Regolamento, quindi, interessa la maggior parte delle aziende europee, anche quelle che apparentemente non risultano interessate dalle problematiche relative alle sostanze chimiche.

Il Regolamento Reach definisce un articolo come un oggetto a cui sono dati, durante la produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

Il seminario ha l'obiettivo di fornire una panoramica sugli obblighi e le scadenze previste dal Regolamento Reach, con focus particolare al testing su articoli e su prodotti finiti.

La partecipazione è gratuita per le aziende associate Confcommercio. **Programma e scheda di partecipazione possono essere chiesti alla Segreteria dell'Associazione.**

Le iscrizioni saranno confermate tramite e-mail tre giorni prima dell'incontro.